



Bruxelles, 16.8.2018
C(2018) 5488 final

ANNEXES 1 to 2

ALLEGATI

della

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

**relativa a un piano coordinato di controllo riguardante i controlli ufficiali sulle vendite
online di cani e gatti**

ALLEGATO I

OBIETTIVI E AZIONI DEL PIANO COORDINATO DI CONTROLLO

1. Obiettivi

Gli obiettivi del piano coordinato di controllo sulle vendite online di cani e gatti (CCP e-dogs and cats) nell'Unione europea sono i seguenti:

- a) contribuire a definire il livello di pratiche fraudolente nelle vendite online di cani e gatti;
- b) ottenere informazioni sulle attuali pratiche in relazione alle vendite online di cani e gatti;
- c) attirare l'attenzione degli operatori sul fatto che le vendite online di cani e gatti sono oggetto di controlli ufficiali¹;
- d) rafforzare l'applicazione della normativa veterinaria nazionale e dell'UE in materia di scambi di cani e gatti.

2. Descrizione generale

Il CCP e-dogs and cats è un esercizio volontario in base al quale le autorità competenti degli Stati membri partecipanti provvedono a individuare i siti web che offrono cani e gatti allorché l'operatore è stabilito nel rispettivo Stato membro.

Per mantenere a un livello ragionevole il carico di lavoro delle autorità competenti, è stabilito un numero massimo di siti web da notificare in caso di non conformità alla normativa dell'Unione.

3. Informazioni specifiche

- a) Periodo di screening dei siti web:
dal 15 ottobre 2018 al 15 novembre 2018
- b) Ispezioni in loco nel caso in cui non siano forniti uno o più dei dati elencati al punto f):
dal 15 novembre 2018 al 15 gennaio 2019
- c) Periodo di notifica:
dal 15 gennaio 2019 al 15 febbraio 2019
- d) Se possibile, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero effettuare le ricerche di siti web servendosi di computer che non possono essere identificati come facenti parte della rete di uffici delle autorità competenti (ad esempio, indirizzi di protocollo Internet non identificati).

¹ Articolo 2 del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali).

Il punto 4 fornisce informazioni in merito alle strategie di ricerca al fine di migliorare l'efficienza nell'individuazione di siti che offrono in vendita cani e gatti.

Se i dati di contatto degli operatori nei rispettivi siti web sono mancanti, incompleti o inesatti, va effettuata una ricerca nel sito "who is"² o una ricerca dei dati di registrazione dell'operatore nell'intento di ottenere le informazioni pertinenti.

e) Siti web da controllare

I siti che offrono in vendita, su base regolare, cani e gatti, compresi i siti web privati (se vendono più di 10 cani o 10 gatti all'anno) o i siti che offrono contro pagamento cani e gatti in adozione, e in entrambi i casi nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro partecipante e che rivolgono l'offerta agli utenti all'interno del territorio dello Stato membro.

f) Siti web non conformi da notificare servendosi della tabella di cui all'allegato II e da sottoporre, di conseguenza, a ispezione

Siti web sospettati dall'autorità competente dello Stato membro di vendere cani e gatti senza fornire uno o più dei seguenti dati:

- i) l'età degli animali³;
- ii) l'identificazione del singolo animale o l'identificazione della madre⁴;
- iii) i dati delle vaccinazioni e, se gli animali sono destinati a un paese incluso nell'elenco di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/878 della Commissione, il trattamento antiparassitario⁵;
- iv) il paese di origine, ossia il paese in cui l'animale è nato;
- v) lo status dell'operatore, ad esempio se si tratta di allevatore privato, allevatore di professione registrato, negozio di animali da compagnia;
- vi) se le attività online degli operatori non sono coerenti con le informazioni sul loro status (ad esempio un allevatore privato che venda più di 10 cani o 10 gatti all'anno).

Nel caso in cui non siano forniti uno o più dei dati elencati alle lettere da i) a vi), l'autorità competente dovrebbe procedere a una ispezione in loco del presunto sito di vendita o di allevamento al fine di verificare la conformità alla

² <https://www.whois.net/>.

³ Allegato I, capo I, punto 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 1/2005 e articolo 11 del regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1).

⁴ Articolo 6 della direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE e articolo 17 del regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1).

⁵ Regolamento delegato (UE) 2018/772 della Commissione, del 21 novembre 2017 che integra il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure sanitarie preventive necessarie alla lotta contro l'infezione da *Echinococcus multilocularis* nei cani e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 (GU L 130 del 28.5.2018, pag. 1).

normativa veterinaria nazionale e dell'UE in materia di scambi di cani e gatti e comunicare i risultati servendosi della tabella di cui all'allegato II.

g) Raccomandazioni per le notifiche

- Se possibile, alla notifica dovrebbe essere allegata una schermata (screenshot) del sito web (con marcatura temporale) in cui è stata presentata l'offerta, se disponibile, anche nella lingua o nelle lingue dello Stato o degli Stati membri notificanti;
- gli Stati membri dovrebbero tentare di notificare alla Commissione un massimo di 20 siti web nel corso del periodo di notifica di cui al punto 3, lettera c);
- Relazione finale

Nel corso del periodo di notifica di cui al punto 3, lettera c), ciascuno Stato membro partecipante dovrebbe comunicare il numero totale di siti web che non forniscono una o più delle informazioni specifiche di cui al punto 3, lettera f), e i risultati delle ispezioni in loco di cui al punto 3, lettera b).

Tali dati dovrebbero essere inviati a SANTE-CONSULT-G2@ec.europa.eu, indicando come oggetto "CCP_e-dogs and cats".

h) Domande

Per eventuali domande in merito a "CCP_e-dogs and cats" rivolgersi a SANTE-CONSULT-G2@ec.europa.eu, indicando come oggetto "CCP_e-dogs and cats".

4. Raccomandazioni in merito alle strategie di ricerca su Internet in relazione all'individuazione dei pertinenti siti web.

- a) Si raccomanda di utilizzare termini di ricerca tenendo conto di una combinazione comprendente:
- i) termini relativi a "animali da compagnia", "cani", "gatti", "cuccioli di cane", "gattini";
 - ii) termini combinati con parole chiave, come ad esempio "adottare", "adozione di" o "in vendita".
- b) Un'indicazione del volume delle attività degli operatori può essere ottenuta tramite la consultazione della cronologia delle vendite su Internet e del periodo di attivazione del conto degli operatori che spesso è accessibile online.

ALLEGATO II

Tabella - Comunicazione relativa alle offerte sospettate di non essere conformi alla normativa dell'Unione in materia di vendita online di cani e gatti e alle misure adottate dallo Stato membro

Stato membro:												
Negozio online o piattaforma marcare con una "X"												
Negozio online	Piattaforma	URL del sito Internet	Ubicazione dell'operatore (ad es. paese ove è ubicato il sito di vendita o di allevamento)	Cani, gatti, entrambi	Risultanze						Ispezione effettuata o programmata	
					Età dell'animale	Identificazione del singolo animale o della madre	Dati di vaccinazione e trattamento antiparassitario	Paese di origine	Status dell'operatore	Attività online degli operatori che non sono compatibili con il loro status		
x		www...	AT, BE...	(D, C, B)	(S o N)	(S o N)	(S o N)	(S o N)	(S o N)	(S o N)	(S o N)	(S o N) (risultato dell'ispezione e se effettuata)
	x											